



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Asse 2

“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

***BANDO PUBBLICO PROVINCIALE
Annualità di programmazione 2008***

per l’accesso a:

***Misura 214 “Pagamenti agroambientali”
Azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10***



**PROVINCIA
DI RIMINI**

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Misura 214 “Pagamenti agroambientali”

Il presente Bando per la Misura 214, “Pagamenti agroambientali” /Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, si propone di:

- attivare la Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007) (di seguito chiamato PSR) in attuazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, articolo 36 lettera a) punto iv) e articolo 39;
- uniformarsi, per quanto sopra, alle disposizioni contenute nel punto 5.3.2.4, del PSR (l’attuazione della Misura 214 dovrà avvenire attraverso bandi emanati dagli Enti territoriali, basati su uno schema quadro regionale concertato, il Programma operativo di Asse, che definisce un primo livello di priorità tra Misure o Azioni e riserve finanziarie, adattabile a livello locale);
- attuare le previsioni del PSR, del Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (di seguito chiamato PRIP), del Programma Operativo dell’Asse 2 (D.G.R. 168/2008) (di seguito chiamato PO Asse 2), con particolare riguardo alle previsioni finanziarie e alla corretta applicazione dei criteri di selezione delle “domande di aiuto” per Pagamenti agro ambientali e della Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che integra e corregge le prescrizioni di gestione territoriale del PO Asse 2.

1. Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal PSR la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l’obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:

- Azione 1 *“Produzione integrata”*
- Azione 2 *“Produzione biologica”*
- Azione 3 *“Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque”*
- Azione 4 *“Incremento della sostanza organica”*
- Azione 5 *“Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”*
- Azione 6 *“Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione”*
- Azione 8 *“Regime sodivo e praticoltura estensiva”*
- Azione 9 *“Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”*
- Azione 10 *“Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali”*

2. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del PSR attivate.

3. Condizioni di ammissibilità

Per il dettaglio dei requisiti, delle condizioni di accesso e degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel PSR
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del PSR.

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel PSR e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 2 *Beneficiari* dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 dovrà essere espressamente dichiarata la consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno.

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del PSR impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
 - 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.
- I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del PSR avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

4. Aree di applicazione/Localizzazione

La Misura si applica nel territorio provinciale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. In riferimento alle unità di paesaggio del P.T.C.P. (articoli 1.2, 1.3 e 1.4), l'Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all'Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un'unica delimitazione "Pianura" distinta dall'Unità di paesaggio della collina

Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del PSR.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

5. Cartografia di riferimento

Ai fini dell'utilizzo per la gestione come aree preferenziali delle zone individuate dal PSR e dal PRIP si fa riferimento all'allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 marzo 2008 - *Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del PSR.*

Per questo bando 2008, la data di riferimento della cartografia utilizzabile è il 17/03/2008. Le domande di pagamento relative alle annualità successive a quella di assunzione degli impegni mantengono, ai fini dell'ammissibilità, la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Per tutti i bandi successivi, la data di riferimento coinciderà con la data di approvazione delle relative disposizioni applicative regionali.

Negli elenchi seguenti si specifica a quali elaborati cartografici si dovrà far riferimento per l'attribuzione della priorità o della preferenzialità alle superfici oggetto di impegno:

5.1 Cartografia di competenza regionale

- Zone svantaggiate montane (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975.

- Aree agricole e forestali della rete NATURA 2000: nella provincia di Rimini sono presenti due zone S.I.C., “Onferno” e “Torriana, Montebello e Fiume Marecchia”, la cui cartografia è stata approvata con Delibera G.R. 167 del 13/02/2006;
- Aree naturali protette (parchi, riserve ed altre aree protette): nella provincia di Rimini, rientra in questa tipologia solo la Riserva Naturale Orientata di Onferno la cui cartografia è stata approvata con l’atto di ampliamento della riserva con Deliberazione del Consiglio regionale n. 531 del 16/12/03 e recepita dal Servizio Parchi della Regione;
- Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa, Allegato n. 1 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Del. Cons. n. 99/ 2007 e approvato dalla Commissione europea il 12/09/07;
- Aree Vulnerabili Dir. 91/676/CEE: si considerano tali quelle contrassegnate come zone “A” e “B” nella carta provinciale dello spandimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo (L.R. 24/04/1995 n. 50) approvata con delib. C.P. n. 27 del 21/04/1998) e la cui cartografia è approvata nell’ambito del Piano Tutela delle acque;
- Comuni a basso carico di azoto zootecnico: cartografia che fa riferimento alla Determinazione della D.G. Ambiente n. 2184/2008 e basata su comuni interamente delimitati;

5.2 Cartografia di competenza provinciale

Per quanto concerne la cartografia derivata dal P.T.P.R. sono state individuate le seguenti delimitazioni:

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- **Fasce altimetriche:** riguardante le unità di paesaggio (articoli 1.2, 1.3 e 1.4 del P.T.C.P.). Ai fini dell’applicazione del PSR l’Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all’Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un’unica delimitazione “Pianura” distinta dall’Unità di paesaggio della collina;
- **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** (art.19 del P.T.P.R.) corrispondenti a Art. 5.3 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Zone di tutela naturalistica** (art. 25 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 5.2 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005:** corrispondenti all’ Art. 1.5 delle Nta del P.T.C.P. - Tav A di piano;
- **Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano** (art.42 Titolo III PTA): corrispondente all’Art. 3.7 delle Nta del P.T.C.P. - Tav SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- **Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura** (delimitate, ai sensi dell’art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP): corrispondenti agli Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Nta del P.T.C.P. - Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le **Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** (art.28 del P.T.P.R.);

Cartografia derivata dal P.T.C.P. vigente sono state individuate le seguenti delimitazioni:

- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua** (artt.17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 22 delle nta del P.T.C.P. vigente - Tav. TP1 di piano;

Come disposto con atto dirigenziale n. 43 del 05/03/08 sono state individuate:

- **Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica:** sono compresi i canali del sistema provinciale dei canali di bonifica, escludendo i tratti dei canali rivestiti o tombinati

e quelli situati in ambito urbano; la delimitazione fa riferimento alla fascia di 20 metri ad ogni lato della mezzeria del canale;

Per quanto concerne le **Zone faunistiche** di cui alla Legge 152/92, così come recepita dalla L.R. 8/94, sono individuate l'Oasi di Protezione "Fiume Conca" Istituita il 05/10/91 con Deliberazione n. 89 del Comitato Circ. di Rimini e rinnovo con Delibera C.P. n. 101 del 17/12/1998 e l'Oasi di Protezione "Torriana – Montebello" Istituita il 14/12/93 con Deliberazione n. 1007 dell'Uff. di Presidenza e rinnovo con Delibera C.P. n. 16 del 15/04/1999.

5.3 Strumenti tecnici e gestione dei dati

La cartografia di supporto all'applicazione dell'Asse 2 disponibile e approvata alla data di riferimento viene caricata da AGREA nel sistema informativo territoriale per la gestione della cartografia tematica (SITI).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema. Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo. Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione.

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

Nei casi in cui gli interessati avessero la necessità di verificare l'esatta individuazione dei terreni e l'eventuale appartenenza ad aree preferenziali potranno avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti Uffici di questa Amministrazione:

Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini.

Ci si potrà avvalere altresì del supporto dell'unità di Staff "SITUA" della Provincia di Rimini, che ha predisposto uno strumento cartografico informatizzato consultabile in rete per l'individuazione su base catastale degli ambiti territoriali rilevanti al fine delle priorità e consultabile al sito Web:

<http://www.provincia.rimini.it/territorio/situa/>

In caso di contestata attribuzione di una superficie catastale all'ambito territoriale di interesse (zone vulnerabili, SIC, Aree Preferenziali) si farà comunque riferimento alla cartografia ufficiale adottata dalle competenti Amministrazioni e approvata alla data di riferimento.

6. Decorrenza degli impegni

Come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363/08, ove non diversamente disposto dal PO Asse 2 e dalle schede tecniche attuative della Misura 214, la decorrenza degli impegni della Misura 214 è fissata al **10 aprile 2008**.

7. Dotazione finanziaria

Tenendo conto delle risorse assegnate dal PRIP alla Misura 214 e degli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101/2008, il presente Bando è a valere su una quota di “risorse libere” di competenza provinciale, destinate per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, di Euro **4.482.240**.

In considerazione della specifica percentuale di “risorse libere” per la Misura 214, prevista dal PO Asse 2, le risorse assegnate al quinquennio 2008/12, di riferimento per gli impegni che saranno assunti con il bando 2008, ammontano al 70% delle risorse libere provinciali complessive per l’intero periodo di programmazione 2007-2013.

Le risorse di competenza dell’annualità 2008, e pertanto destinate alla prima annualità del presente Bando, sono le seguenti:

	ESERCIZIO 2008 Misura 214
% risorse impegnabili nell’esercizio considerato	14%
Importo ripartizione risorse (Euro)	627.513,60

Le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all’ammissione dell’ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l’intero importo richiesto.

8. Entità degli aiuti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l’Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All’interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazioni si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell’aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del PSR.

Il PSR prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell’entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel PSR.

9. Presentazione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 *Beneficiari* che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Per ognuna delle annualità previste per l’apertura della ricezione di domande per nuovi impegni in attuazione della Misura 214 sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle “domande

di aiuto", con atto della Direzione Generale Agricoltura e con valenza per l'intero territorio regionale.

Possono essere presentate "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali relativi alla Misura 214 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Domande concernenti trasferimenti, sostituzioni o estensioni degli impegni potranno essere accolte unicamente se previsti dal presente Programma. Al riguardo, per i bandi a valere sull'annualità 2008 si ammette la possibilità di accogliere domande di adesione a nuovi impegni anche per particelle oggetto di impegni "quinquennali" della Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 non ancora conclusi nei casi di richiesta di adesione ad "analoga" azione attivata dal PSR. L'ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dalla attivazione di più rafforzate e significative azioni.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell'impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del PSR, non sussistono i richiesti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

Non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

9.1 Modalità di compilazione delle domande

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla Misura 214 ai sensi del presente Bando, dovranno presentare domanda di aiuto seguendo le seguenti modalità definite dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA).

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito:

<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

9.2 Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA: la domanda è compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal bando, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, all'**Amministrazione Provinciale di Rimini, Servizio Agricoltura, Attività economiche e Servizi alle imprese, Via Dario Campana, 64 - Rimini**, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Le domande e gli allegati delle aziende che ricadono nel territorio della **Comunità Montana Valle del Marecchia**, potranno essere consegnate anche presso la Sede della stessa in **Via Roma, 21/G - Torriana**, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

I CAA potranno trasmettere domande agli enti solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte degli enti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande **non** potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- Presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l'ente competente: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata". Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all'**Amministrazione Provinciale di Rimini** o anche, se di competenza, alla **Comunità Montana Valle del Marecchia**, agli indirizzi di cui sopra, che apporranno la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nel bando, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Rimini o dalla Comunità Montana Valle del Marecchia.

La Provincia di Rimini registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: "presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA";
- data di ricezione presso la Provincia o la Comunità Montana nel caso di scelta della modalità "presentazione semi – elettronica" con protocollazione presso uno dei due Enti.

Alla domanda di contributo potrà essere allegata l'apposita "Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà" conforme al fac-simile *Allegato A*), parte integrante del presente Bando, necessaria per l'attribuzione dei punteggi relativi alle priorità di seguito dettagliate, ai fini della redazione delle graduatorie provinciali. Se compilata, la dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda e trasmessa all'**Amministrazione Provinciale di Rimini** o anche, se di competenza, alla **Comunità Montana Valle del Marecchia** assieme alla stampa della domanda, nei modi e nei tempi sopra indicati per quest'ultima.

9.3 Scadenza

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 aprile 2008 e comunque **entro il 15 maggio 2008.**

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) 1975/06, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 21 del Reg. (CE) 796/04, con applicazione delle riduzioni previste. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

10. Istruttoria

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):
 - Azioni 1 e/o Azione 2;
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

10.1 Responsabilità del procedimento

I procedimenti di istruttoria, di definizione della graduatoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta di liquidazione, di competenza della Provincia di Rimini, sono a carico del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini presso i cui uffici è possibile l’accesso agli atti. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Moroni (tel. 0541/716335 – e-mail r.moroni@provincia.rimini.it).

11. Selezione delle domande di aiuto per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

Il meccanismo operativo per la selezione degli interventi delle Misure/Azioni dell’Asse 2 fa riferimento all’allegato n. 2 della Delibera di Giunta n. 363 del 17 marzo 2008 ed è definito in relazione ai contenuti dei seguenti documenti:

- PSR 2007-2013 della Regione Emilia_Romagna – approvato con la decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell’Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007;
- Programma Operativo dell’Asse 2 – approvato con D.G.R. 168/2008;
- Delibera di G.R. 363/2008.

La selezione degli interventi delle Misure/Azioni dell’Asse 2 e la conseguente formazione delle graduatorie si basa su *criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo*, così come definiti dal PSR al paragrafo 5.3.2.4.

Obiettivo dei criteri di selezione è la concentrazione degli interventi all’interno delle aree preferenziali.

I criteri di selezione sono stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del PSR, dalla Provincia nell’ambito del PRIP e nel presente bando applicativo. Per quanto non esplicitamente richiamato, si rimanda ai documenti citati.

11.1 Criteri territoriali

Le priorità assegnate a questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del PSR, suddivise per gruppo di tutela come schematizzato nella tabella seguente.

Prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.)
	Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica
	Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
	Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordi
Prevalente tutela naturalistica	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di
	Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;
	Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
	Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia; Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE;
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.
Prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
Prevalente tutela del suolo	Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.

La Regione Emilia-Romagna considera l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse 2 nelle aree preferenziali (con particolare riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati e alle aree della Rete Natura 2000) come lo strumento principale per perseguire gli obiettivi delle strategie comunitarie definite per l'Asse 2.

Per perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali si prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

- *Aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2:* ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- *Altre aree preferenziali:* ovvero tutte le aree preferenziali indicate nella tabella, eccetto le due aree del punto precedente. Ad ogni Azione sono associate specifiche aree preferenziali. Relativamente ad esse il PRIP ha definito l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali, differenziato per azione.
- *Aree preferenziali di valenza locale:* ovvero le aree individuate dai PRIP.

Le *Aree preferenziali di valenza regionale*, come sopra individuate, sono considerate come un'"unica area" alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle *Altre aree preferenziali* e alle *Aree preferenziali di valenza locale* (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore.

Come previsto dal PRIP, per le aree ricadenti nello stesso gruppo di tutela viene attribuito lo stesso peso. Fa eccezione il "Gruppo di tutela del suolo" dove, considerando la sub-zonizzazione interna alla "Carta regionale dell'erosione idrica e gravitativa", vengono individuati due livelli di priorità accorpando le classi di rischio dell'erosione nel seguente modo:

Classe di erosione	Accorpamento
Erosione idrica molto bassa o tollerabile	Rischio erosione molto basso o tollerabile
Erosione idrica bassa	
Erosione idrica moderata	Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità
Erosione idrica alta	
Erosione gravitativa prevalente	

Si dà atto, come previsto dal PSR e dal PO Asse 2, che in pianura non vale l'area preferenziale per la tutela del suolo e pertanto tale zonizzazione si applica solo per i territori di collina.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Nel presente bando, i livelli di priorità sono così raggruppati e differenziati per i rispettivi pesi:

AREE	Peso				
	Azioni 1, 2, 3	Azione 4	Azioni 5(*), 6	Azione 8	Azioni 9, 10
<i>Aree preferenziali di valenza regionale</i>					
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (Dir. n. 79/409/CEE e Dir. n. 92/43/CEE)	1280	1280	1280	1280	1280
Zone vulnerabili ai nitrati (Dir. n. 91/676/CEE)	1280	1280	1280	1280	1280
<i>Tutela idrologica</i>					
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R. - art. 5.4 nta del P.T.C.P.)	160	-	-	160	160
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	160	-	-	160	160
Zone di Rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - art. 3.7 nta del P.T.C.P.)	160	-	-	160	160
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 PTA, PTCP) (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 nta del P.T.C.P.)	160	-	-	160	160
<i>Tutela naturalistica</i>					
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R - art. 5.2 nta del P.T.C.P.)	16	-	-	16	16
Zone faunistiche – OASI, AFV, CPF	16	-	-	16	16
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	16	-	-	16	16
Riserva Naturale Orientata di Onferno	16	-	-	16	16
<i>Tutela paesaggistica</i>					
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R. - art. 5.3 nta del P.T.C.P.)	-	-	-	8	8
<i>Tutela del suolo</i>					
Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità	-	-	-	80	-

Rischio erosione molto basso o tollerabile	-	-	-	4	-
Agrobiodiversità					
<i>Zone di origine razze – Az. 5 (**)</i>	-	-	1300	-	-
<i>Zone di origine varietà Az. 6 (**)</i>	-	-	1300	-	-
Aree preferenziali di valenza locale					
Zone Dir. CEE 268/75, art. 3 par. 3	2	2	2	2	2

(*) Nel caso dell'azione n. 5 – *Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono* l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri territoriali non può fare riferimento alla Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) e pertanto verrà considerata la SAU aziendale.

(**) Per il primo livello di priorità indicato dal PSR, aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze/varietà e nelle *Aree preferenziali di valenza regionale*, il peso risulta dalla somma dei pesi attribuiti alle singole aree.

11.2 Priorità tecniche

Con riferimento al paragrafo 5.3.2.4. del PSR, delle Schede Tecniche Applicative di azioni della Misura 214 e a quanto disposto dal PRIP, si stabilisce il seguente ordine decrescente di priorità fra le azioni:

- Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*
- Azione 10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali*
- Azione 6 Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione*
- Azione 5 Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono*
- Azione 8 Regime sodivo e praticoltura estensiva*
- Azione 2 Produzione biologica - Introduzione con almeno 50% delle superfici aziendali in conversione ai metodi di produzione biologica per la prima volta (*)*
- Azione 2 Produzione biologica – Introduzione*
- Azione 2 Produzione biologica - Mantenimento*
- Azione 1 Produzione integrata- Introduzione*
- Azione 1 Produzione integrata- Mantenimento*
- Azione 3 Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque*
- Azione 4 Incremento della sostanza organica*

(*) Per il possesso di tale requisito si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

11.3 Priorità Soggettive con valenza ambientale

Il precedente ordine di priorità tecniche viene ulteriormente dettagliato considerando, per le diverse azioni, le seguenti priorità soggettive di valenza ambientale definite dal PSR (*valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico*) e dal PRIP (*Aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo e aziende zootecniche*).

Azioni 9, 10, 8, 6, 5, 3, e 4:

- Imprese certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91: il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed associati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto.

Azioni 2 e 1:

- Aziende a prevalente indirizzo intensivo (colture orticole, frutti-viticole e sementiere complessivamente su almeno il 50% della Superficie Oggetto di Aiuto) e/o zootecnico (aziende zootecniche con consistenza maggiore a 6 UBA e non meno di 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera aziendale al momento di presentazione della domanda).

Nel presente bando non si attuano gli Accordi agro-ambientali Locali; pertanto non vengono previste priorità per le domande di soggetti che hanno sottoscritto tali accordi.

11.4 Altre Priorità Soggettive

Sono individuati i seguenti criteri di priorità soggettivi stabiliti in base a caratteristiche aziendali strutturali derivanti dal PSR (*Incentivazione dei Giovani Imprenditori, Promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM, Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale*) e dal PRIP.

Per il possesso dei requisiti riferiti alle priorità soggettive, si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

Priorità	Punteggio	Criteri di valutazione
Giovani imprenditori	10 punti	Lo status di azienda condotta da giovane viene riconosciuto quanto il conduttore possiede i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Domande presentate da beneficiari donne	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Progetti presentati da IAP	5 punti	Domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci.

Aziende che attuano la "filiera corta"	5 punti	Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso.
Adesione a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, QC	3 punti	Imprese beneficiarie che ottengono produzioni agricole certificate.
Fattoria Didattica	2 punti	Aziende accreditate dalla Provincia di Rimini come Fattoria Didattica
Fattorie Aperte	1 punto	Aziende iscritte agli appositi elenchi dell'ultima edizione dell'iniziativa
Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"	1 punto	
Integrazione con altri assi/azioni del PSR	1 punto	Aziende che posseggono almeno 2 domande presentate ai sensi di altre Misure/Azioni del PSR
Allevamenti con bovini di razza romagnola	1 punto	Aziende zootecniche che possiedono allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA
Allevamenti con bovini da latte alimentare che attuano la vendita diretta (distributori automatici)	1 punto	Aziende zootecniche che commercializzano il proprio latte bovino mediante distributori automatici
Produzioni di qualità regolamentata NO OGM, limitatamente alla zootecnia	3 punti	Aziende che ottengono produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"

<p>Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale</p>	<p>3 punti</p>	<p>Aziende che posseggono impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche ed eoliche. Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt
---	-----------------------	--

12. Graduatorie

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

La procedura di selezione si effettuerà per "azioni": le Amministrazioni competenti assegneranno, infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel bando territoriale.

La graduatoria finale sarà articolata per "azioni"; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

I richiedenti per i quali è accolta specifica "domanda di aiuto" per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

12.1 Criteri operativi di selezione

Obiettivo del meccanismo operativo per effettuare la selezione è la concentrazione degli interventi all'interno delle aree preferenziali definite dal PSR al paragrafo 5.3.2.3 e pertanto agisce prioritariamente sulla base di criteri territoriali. Il PSR riconosce priorità assoluta alle aree della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e delle Direttive n. 79/49/CEE "Uccelli" e n. 92/43/CEE "Habitat" e priorità subordinata alle altre aree preferenziali.

In sottordine alle Priorità territoriali, agiscono le Priorità tecniche, le Priorità soggettive con valenza ambientale e infine le rimanenti Priorità soggettive.

12.2 Modalità di definizione della graduatoria

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, si procede all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Azione

- b) applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione
- c) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Azione (Tipo A)
- d) applicazione delle altre priorità soggettive (Tipo B)

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale al paragrafo 11.1 del presente bando, in coerenza con il PSR e il PRIP.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Azione, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri tecnici. In seguito, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di exequo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Il procedimento sopra descritto può essere schematizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un'apposita matrice che consente l'integrazione di tutte le Azioni considerate in un'unica graduatoria.

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato ad una determinata Azione per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base:

- al numero di criteri di tipo tecnico: 9 azioni che, considerate le diverse modalità previste per le azioni 1 e 2, determinano 12 colonne;
- al numero di priorità soggettive con valenza ambientale che caratterizzano la medesima priorità tecnica; ogni colonna, che individua una priorità tecnica, potrà essere pertanto riprodotta in base al numero di priorità soggettive con valenza ambientale: le 7 colonne relative alle azioni 9, 10, 8, 6, 5, 3 e 4 raddoppiano in funzione del possesso della certificazione biologica e le 5 colonne relative alle azioni 1 e 2 raddoppiano in considerazione dell'ordinamento produttivo intensivo/zootecnico o estensivo.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna Azione e, all'interno dell'Azione stessa, in relazione alla priorità soggettiva con valenza ambientale.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;

- l'ordine decrescente di priorità di tipo tecnico (Azioni) riconosciuto a livello locale;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi (di Tipo A e di Tipo B).

Nel caso persistesse la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra descritti, prevarrà la domanda sottoscritta dal beneficiario più giovane.

12.3 Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

L'Amministrazione Provinciale di Rimini provvederà a formare una graduatoria delle domande richiedenti il sostegno sulle azioni attivate, applicando i criteri di priorità precedentemente descritti e considerando quanto dichiarato in domanda e nell'*Allegato A*) al presente bando. Tale graduatoria sarà ordinata secondo i punteggi di priorità e con gli importi di spesa previsti per ciascuna azione.

Potrà essere ammessa a sostegno anche solo un'azione tra le diverse contenute in una singola domanda di sostegno. Nell'ambito della graduatoria una domanda potrà pertanto ricadere in più posizioni, a seconda del numero di azioni sottoscritte.

Sulla base dei dati esposti (che saranno soggetti a controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni) verrà assegnato un punteggio alle singole azioni della domanda.

Questa Amministrazione comunicherà le risultanze di tale valutazione con raccomandata a.r. entro 90 giorni dalla scadenza del bando (in caso di proroga del termine di presentazione delle domande, detta scadenza sarà posticipata di uguale periodo), assegnando un tempo di 15 giorni dal ricevimento per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine, entro 45 giorni dalla data della sopracitata comunicazione provinciale, sarà adottata la graduatoria in via definitiva, con Atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese e sarà tempestivamente comunicata l'ammissibilità o non ammissibilità all'aiuto delle domande e/o delle singole azioni.

Tale comunicazione non costituisce diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole dell'istruttoria e degli accertamenti dell'autocertificazione.

Come indicato nel paragrafo 7 *Dotazione finanziaria*, le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

A quelle aziende che in una prima fase risulteranno fuori dalla graduatoria verrà chiesto di confermare l'impegno alle adesioni sottoscritte nell'eventualità di ulteriori disponibilità finanziarie in seguito a riassegnazioni regionali, decadenze o rinunce. Al termine della fase istruttoria il Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese potrà, in relazione alle eventuali risorse rese disponibili, comunicare in via definitiva l'ammissibilità della domanda.

13. Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve
3. se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

14. Accordi agro – ambientali locali

Ai sensi della D.G. n. 168/08, con successivo atto deliberativo regionale potranno essere definite le disposizioni per l'attuazione degli accordi agro-ambientali locali. Pertanto, per il presente bando 2008, non ne è prevista l'attivazione.

15. Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007. Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

16. Disposizioni particolari

16.1 Azione 1 “Produzione integrata – DIA”

Le colture non previste per l'applicazione della Difesa Integrata Avanzata (DIA) di cui all'Azione 1 della Misura 214, al di fuori delle aree preferenziali non possono essere oggetto di alcun sostegno finanziario. Su tali colture, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, devono essere adottate obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto.

In ogni caso, l'esclusione dal sostegno delle colture non potrà mai compromettere l'applicabilità del sistema di controllo.

16.2 Azione 8 “Regime sodivo e prateria estensiva”

Il termine ultimo per la semina del prato permanente disposto dall'impegno A dell'azione 8 “Regime sodivo e prateria estensiva” della Misura 214, per l'annata 2008 è posticipato dal 31 maggio al 30 settembre. In ogni caso, durante il periodo intercorrente tra la data di inizio impegno e la realizzazione del prato, sulle superfici oggetto di impegno non dovranno essere praticate coltivazioni e potranno essere effettuate solo lavorazioni di preparazione del terreno alla semina.

16.3 Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Sono oggetto dell'Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della SAU) ;
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall'Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della SAU).

Si precisa che l'Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3. E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

16.4 Deroghe alle razze autoctone a rischio di abbandono – Azione 5

Con riferimento all'Azione 5 della misura 214, pur non essendo presente nell'elenco delle razze a rischio di abbandono, è possibile presentare domande di aiuto per l'annualità 2008 anche per la razza ovina Cornella Bianca.

Tuttavia l'ammissibilità al regime di impegno e di sostegno finanziario previsti dall'Azione 5 è comunque condizionata a specifica approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del PSR per quanto attiene l'inserimento in elenco della razza medesima.

17. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del PSR in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Sarà cura di AGREA dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a

presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 73 del Reg. (CE) 796/2004).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite durante il corso dell'impegno, fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni particolari" del Presente Bando 2008. Sono escluse dall'assoggettamento all'impegno le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal PSR e dalle "Schede tecniche attuative".

Qualora non sia ammesso il pagamento per ampliamento di impegno:

- per l'Azione 2, in aree di pianura, permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10 e/o Azione 3 della Misura 216. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della SAU aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;
- per l'Azione 9 non è prevista l'obbligatorietà di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.

Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9 amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non potendo beneficiare dei sostegni.

Nel caso in cui in corso di attuazione di un impegno per Azione 1 della Misura 214 fosse estesa l'applicabilità della DIA a nuove colture, in assenza di approvazione di specifiche domande di ampliamento di impegno non potrà essere riconosciuta la corresponsione di pagamenti agroambientali per le particelle agricole destinate a dette colture.

Per l'esame dei casi verificabili nelle annualità successive, si rimanda al PO Asse 2.

18. Identificazione delle superfici e delle U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che

abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

19. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del PSR.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Così come previsto dalla delibera G.R. n. 424/2008, ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", la Regione Emilia-Romagna provvederà con un successivo provvedimento che integrerà le disposizioni applicative contenute nel PO Asse 2.

20. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "recupero degli importi indebitamente percepiti" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

20.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel PSR, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

20.2 Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto *20.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agro ambientali*, nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "difformità" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

20.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del PSR e nelle "Schede tecniche attuative". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06.

21. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il *subentro* “... *il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti. Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificano pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

22. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
 - Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
 - Reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune
 - Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005
 - Reg. (CE) n. 1975/06 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
 - Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013)
 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007
 - Delibera di G.R. n. 168 dell'11 febbraio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
 - Delibera di G.R. n. 363 del 17 marzo 2008 che approva le prescrizioni che integrano e correggono il PO Asse 2 di cui alla delibera di G.R. n. 168/08
 - Delibera di G.R. n. 424 del 31/03/08 che modifica la Delibera di G.R. n. 363/08 e che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR
 - Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 1729/08 – Procedura operativa presentazione domande
 - Legge 7 agosto 1990 n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
 - Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- Per quanto non previsto, si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

23. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti previsti dal procedimento conseguente all'istanza. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

Allegato A)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47
DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. _____
il ___/___/___ residente a _____ prov. _____ in via _____
in qualità di (*titolare, legale rappresentante, ecc.*) _____ dell'Impresa Agricola _____
_____ con sede in _____ prov. _____
in via _____ CUA: _____;

avendo presentato in data ___/___/___ con protocollo AGREA n° _____ del ___/___/___
domanda di contributo per l'accesso alla Misura 214 - "Pagamenti agroambientali" /Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (Reg.CE 1698/05 Titolo IV, Capo I, Sez. 2, Art. 36 lett. a) punto iv) - Sottosezione 1 Art. 39;

ai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico provinciale, per l'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rimini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è certificata biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91 <i>Il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto</i>	SI	NO
Che la domanda, ai fini della selezione, deve essere considerata come "nuova introduzione", in base ai requisiti definiti nelle specifiche schede tecniche attuative (<i>solo per Azioni 1 e 2</i>)	SI	NO
Che, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, almeno il 50% delle superfici aziendali risultano in conversione ai metodi di produzione biologica per la prima volta <i>(solo Azione 2 nel caso in cui, al punto precedente, la domanda sia stata dichiarata "nuova introduzione")</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ha prevalente indirizzo produttivo intensivo <i>Colture orticole, frutti-viticole e sementiere complessivamente su almeno il 50% della Superficie Oggetto di impegno) e/o zootecnico (aziende zootecniche con consistenza maggiore a 6 UBA e non meno di 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera aziendale</i>	SI	NO
Di essere in possesso del requisito di Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci</i>	SI	NO
Di possedere il requisito di giovane imprenditore: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere un'imprenditrice donna <i>Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO

Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la "filiera corta" <i>Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP e/o IGP e/o DOC e/o DOCG e/o QC	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte <i>L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche <i>L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	SI	NO
Di aderire con la propria azienda ad almeno altre 2 misure/azioni del PSR: Misura/Azione _____ N° domanda _____; Misura/Azione _____ N° domanda _____;	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, attua la vendita diretta del proprio latte bovino mediante distributori automatici	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche <i>Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni:</i> - <i>gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo;</i> - <i>sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt</i>	SI	NO

Data ____/____/____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità)